



Rubino per il mutuo

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DI IMMOBILI OGGETTO DI FINANZIAMENTO.

Il presente SET INFORMATIVO, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
 - Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **ITALIANA**
ASSICURAZIONI

T O G E T H E R M O R E

CONVENZIONE MUTUI IMMOBILIARI RUBINO PER IL MUTUO

Mod. INC53517
Ed. 01/2024

**Contratto di assicurazione per la copertura di
immobili oggetto di finanziamento**

CONTATTI UTILI



	CONTATTO
SERVIZIO CLIENTI – BENVENUTI IN ITALIANA - lun - sab: 8-20	800 101 313

Il presente set informativo, composto da:

- Condizioni Generali di assicurazione, comprensive di Glossario dei termini
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
- Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto e all'Aderente prima della sottoscrizione del Modulo di adesione.

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
CONVENZIONE AD ADESIONE**

DECORRENZA: 15/01/2024

SCADENZA: 15/01/2025

Condizioni di Assicurazione

**Le presenti Condizioni di Assicurazione mod. INC53517 ed. 01/2024,
composte da 24 pagine, formano parte integrante del contratto 2024016186693**

PREMESSA

Premesso che:

1. il Contraente Banca del Piemonte intende proporre ai propri Clienti che sottoscrivono mutui ipotecari la copertura assicurativa del fabbricato, facoltativa ad Adesione, a tutela dei beni immobiliari oggetto del contratto stesso, nei termini e limiti riportati nella presente Polizza;

2. Italiana Assicurazioni S.p.A. intende prestare tale copertura nei termini riportati nelle Condizioni di Assicurazione;

si stipula la presente Polizza Convenzione ad Adesione.

I mutuatari potranno aderire alla Polizza Convenzione, tramite sottoscrizione del Modulo di Adesione.

INDICE

1. GLOSSARIO DEI TERMINI	7
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	10
2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio	10
2.2 Pagamento del premio, effetto della garanzia e periodo di assicurazione	10
2.3 – Decorrenza e durata della polizza convenzione	10
2.4 Oneri fiscali	10
2.5 Modifiche dell'assicurazione	10
2.6 Diminuzione e aggravamento del rischio	11
2.7 Recesso	11
2.8. Recesso in caso di sinistro	11
2.9 Assicurazione presso diversi assicuratori	11
2.10 Caratteristiche costruttive del fabbricato	12
2.11 Assicurazione connessa a mutuo o altro contratto di finanziamento - premio unico.....	12
2.12 Rinvio alle norme di legge.....	13
3. NORME CHE REGOLANO I DANNI AL FABBRICATO	14
3.1 Oggetto dell'assicurazione	14
3.2 Esclusioni	14
3.3 Forma di garanzia e valore dei beni assicurati	14
3.4 Buona fede	15
3.5 Rinuncia alla rivalsa	15
3.6 Ricorso terzi	15
3.7 Eventi speciali	16
3.8 Terremoto	17
3.9 Scoperti	18
3.10 Limiti di indennizzo	18

4. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI.....	19
4.1 Titolarità dei diritti nascenti dall' assicurazione	19
4.2 Procedura per la valutazione del danno	19
4.3 Mandato periti	19
4.4 Valore dei beni assicurati e determinazione del danno	20
4.5 Esagerazione dolosa del danno.....	20
4.6 Assicurazione parziale	20
4.7 Deroga alla regola proporzionale	20
4.8 Anticipo indennizzi	20
4.9 Limite massimo di indennizzo	21
4.10 Pagamento dell'indennizzo	21
5. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....	22
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA	23

1. GLOSSARIO

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.

I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ASSICURATO (O ADERENTE)

Persona fisica o giuridica intestataria del contratto di Mutuo che ha sottoscritto il *Modulo di Adesione* e a favore della quale vengono prestate le coperture assicurative oggetto della *Polizza* Convenzione n. 2024016186693, stipulata dalla Contraente con Italiana Assicurazioni.

ASSICURAZIONE

Il presente contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione del *modulo di adesione*.

ATTI DI TERRORISMO

Atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

BENE ASSICURATO

Il *fabbricato* indicato nel *modulo di adesione*.

BENEFICIARIO

Persona fisica (o le persone fisiche) o giuridica intestataria/e del contratto di Mutuo.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE/CONDIZIONI CONTRATTUALI

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di *assicurazione*.

CONTRAENTE

Banca del Piemonte, erogatrice del finanziamento per gli immobili assicurati, che stipula il contratto in nome altrui ai sensi e per gli effetti dell'art. 1890 C.C.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga ad elevata velocità.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile e gli edifici accessori di pertinenza, inclusi recinzioni, cancelli e muri di contenimento, purché realizzati negli spazi adiacenti, compresi *fissi, infissi* ed opere di fondazione od interrato, gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione realizzati negli edifici stessi; citofoni, videocitofoni (esclusi impianti di allarme), antenne radiotelevisive, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. Sono esclusi: l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le strade private, i cortili, i piazzali e tutte le relative opere di pavimentazione, i relativi impianti e installazioni ivi comprese le attrezzature sportive e per giochi, nonché tutte le parti di impianti interrati.

In caso di *assicurazione* di porzione di *fabbricato* è compresa anche la quota, ad essa relativa, delle parti di *fabbricato* costituenti proprietà comune.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FISSI E INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

FRANCHIGIA / SCOPERTO

Parte del danno indennizzabile, espressa rispettivamente in cifra fissa (*franchigia*) o in percentuale (*scoperto*) sull'ammontare del danno, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

INCENDIO

Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INDENNIZZO / RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla *Società* in caso di *sinistro*.

INTERMEDIARIO

Banca del Piemonte S.p.A Socio Unico, Via Cernaia 7, 10121 Torino.

LIMITE DI INDENNIZZO

Importo massimo che Italiana Assicurazioni si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*. Se precisato, il limite si intende per *sinistro* e per anno assicurativo.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale la *Società* presta la garanzia.

MODULO DI ADESIONE

Modulo predisposto da Italiana Assicurazioni per l'adesione alla *Polizza* Convenzione n. 2024016186693

PARTI

L'*Assicurato* e la *Società*.

POLIZZA

Contratto stipulato da Banca del Piemonte con Italiana Assicurazioni a favore di clienti che abbiano stipulato un contratto di Mutuo con Banca del Piemonte.

PREMIO

La somma dovuta alla *Società* a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di *assicurazione* per cui la Italiana Assicurazioni risponde dei danni sino alla concorrenza della *somma assicurata* riportata nel *modulo di adesione*, indipendentemente dal valore complessivo dei beni.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a *Valore Intero*, la *somma assicurata* per ciascuna categoria di *beni* indicata nel *modulo di adesione* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei *beni* stessi. Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *somma assicurata*, l'*indennizzo* sarà proporzionalmente ridotto.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad *esplosione*. Gli effetti del gelo non sono considerati *scoppio*.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

SOCIETÀ

Italiana Assicurazioni S.p.A.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sul *modulo di adesione*, in base al quale è stipulata l'*assicurazione*. Nella forma a *Primo Rischio Assoluto* la *somma assicurata* è costituita dal *massimale* predeterminato sul *modulo di adesione*.

VALORE A NUOVO

La spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area (su cui insiste il *fabbricato*) e gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

La spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni assicurati*, calcolato in base al *valore a nuovo*. Tale forma di assicurazione è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 2.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'*indennizzo*; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'*indennizzo* può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della *polizza* ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

ART. 2.2 PAGAMENTO DEL *PREMIO*, EFFETTO DELLA GARANZIA E PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il *premio* deve essere pagato al rilascio del *modulo di adesione*. L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato sul *modulo di adesione* se il *premio* è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Il *premio* è comprensivo di imposte.

Il pagamento del *premio* perviene da Banca del Piemonte e costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

L'*assicurazione* scade al termine alla scadenza del mutuo indicata sul *modulo di adesione*.

ART. 2.3 DECORRENZA E DURATA DELLA *POLIZZA CONVENZIONE*

La *Polizza Convenzione* decorre dalla data di sottoscrizione e scade trascorsi 12 mesi dalla sottoscrizione. In mancanza di disdetta da parte del *Contraente* o della *Società*, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la *Polizza Convenzione* si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive.

In caso di cessazione della *Polizza Convenzione* le singole adesioni in essere rimangono in vigore fino al termine naturale previsto per ciascuna di esse.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito pari alla durata del contratto.

ART. 2.4 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico dell'*Assicurato*.

ART. 2.5 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

ART. 2.6 DIMINUZIONE E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione o di aggravamento del rischio l'*Assicurato* deve darne comunicazione scritta all'*Intermediario* mediante lettera raccomandata o PEC.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice civile.

ART. 2.7 RECESSO

1. Qualora l'*assicurazione* sia connessa a mutuo o altro contratto di finanziamento, entro il termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione del *modulo di adesione*, l'*Assicurato* ha la facoltà di recedere dall'*assicurazione*.

Per esercitare tale diritto l'*Assicurato* deve inviare all'*Intermediario* all'attenzione dell' Ufficio Funzione Prodotti Assicurativi, entro tale termine, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si precisa che il recesso ha comunque l'effetto di liberare le *Parti* da qualsiasi obbligazione derivante dall'*assicurazione* a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso verrà rimborsata la parte di *premio* relativa al rischio non corso (al netto delle imposte di legge).

Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo.

2. Italiana Assicurazioni e l'*Assicurato* hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere da una o entrambe le garanzie previste ai punti 3.7. a) (eventi atmosferici) e 3.8 (terremoto), con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata o PEC. In caso di recesso Italiana Assicurazioni rimborsa la quota di *premio*, al netto delle imposte, relativa alla garanzia in questione e al periodo di rischio non corso. In tal caso l'*Assicurato* ha il diritto di recedere dall'*assicurazione*. Italiana Assicurazioni rimborsa la quota di *premio*, al netto delle imposte, relativo al periodo di rischio non corso.

ART. 2.8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, le *Parti* possono recedere dall'*assicurazione*. Italiana Assicurazioni deve trasmettere comunicazione all'*Assicurato*, con un preavviso di 30 (trenta) giorni. Il recesso esercitato dall'*Assicurato* ha effetto dalla data del ricevimento della comunicazione da parte di Italiana Assicurazioni.

Italiana Assicurazioni, qualora eserciti tale facoltà, rimborsa, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio*, al netto dell'imposta e delle spese amministrative, relative al periodo di rischio non corso.

ART. 2.9 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sui medesimi *beni* e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'*Assicurato* deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice, ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

ART. 2.10 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL *FABBRICATO*

L'*assicurazione* è prestata a condizione che l'edificio, che coincide con il *fabbricato* o di cui il *fabbricato* fa parte, sia:

1. costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne. Il legno lamellare è considerato, qualora soddisfi i requisiti previsti dalla norma UNI EN 14080, materiale incombustibile ai fini dell'*assicurazione*;
2. destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici.

In caso di *assicurazione* di porzione di edificio, le caratteristiche di cui ai precedenti punti 1 e 2, devono riferirsi sia alla porzione assicurata (*fabbricato*), sia all'intero edificio di cui la porzione assicurata fa parte.

L'*assicurazione* opera esclusivamente per le parti di *fabbricato* adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato.

ART. 2.11 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - PREMIO UNICO

Qualora l'*assicurazione* rivesta le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
- il *premio* sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale;

nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento:

- a) Italiana Assicurazioni restituisce al debitore/*Assicurato* la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo residuo per il quale il rischio è cessato;
- b) in alternativa al precedente punto a), Italiana Assicurazioni su richiesta del debitore/*Assicurato* prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'*assicurazione* le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo *beneficiario* designato.

Nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento e se il *Contraente* sceglie di recedere contestualmente dall'*assicurazione*, l'importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione o di trasferimento, è ottenuto moltiplicando l'importo del *premio*, al netto di imposte, per un rapporto avente:

- al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell'*assicurazione* e la data di scadenza della stessa;
- al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'*assicurazione*.

Pertanto la parte di *premio* da rimborsare è determinata come illustrato nella seguente formula:

$$\text{Rimborso estinzione totale} = P \frac{(n-t)}{n}$$

nella quale:

- P = *premio*, al netto di imposte, relativo all'intera durata della copertura assicurativa
- n = durata, in giorni, della copertura assicurativa
- t = tempo trascorso, in giorni, dall'inizio della copertura assicurativa fino all'estinzione o al trasferimento del finanziamento

Esempio:

- P: € 1.000
- n: 3650 giorni (pari a 10 anni)
- decorrenza del contratto: 10/01/2017
- data estinzione anticipata: 10/01/2024
- t: 2555 giorni (pari a 7 anni)
- Rimborso estinzione totale: € 300

$$300 = 1000 \times \frac{(3650-2555)}{3650}$$

ART. 2.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

3. NORME CHE REGOLANO I DANNI AL FABBRICATO

La Società presta le garanzie previste dalla presente polizza entro i limiti delle somme assicurate indicate nel modulo di adesione.

ART. 3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al bene assicurato da:

- Incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
- onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto veicoli stradali, non appartenenti e non in uso all'Assicurato od al Contraente, in transito sulla pubblica via;
- fumo, gas e vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza del fabbricato assicurato o contenente i beni assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, e purché conseguenti ad uno degli eventi sopra indicati;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

La Società indennizza altresì:

- i danni di cui sopra anche se causati con colpa grave dell'Assicurato;
- i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.

ART. 3.2 ESCLUSIONI

Sono sempre esclusi i danni:

- causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- causati da esplosioni o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati con dolo dell'Assicurato e nel caso di Società, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- indiretti, quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.
- per tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

ART. 3.3 FORMA DI GARANZIA E VALORE DEI BENI ASSICURATI

La forma di assicurazione prevista è a Valore Intero.

Il valore per il fabbricato è determinato dal valore a nuovo.

ART. 3.4 BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte dell'*Assicurato* di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della sottoscrizione del *modulo di adesione*, non comporteranno decadenza del diritto di *indennizzo* né riduzione dello stesso, *sempreché* tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo e l'*Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.

La *Società* ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 3.5 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La *Società* rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

GARANZIE PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

ART. 3.6 RICORSO TERZI

La *Società* tiene indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *massimale* convenuto nel *modulo di adesione*, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da *sinistro* indennizzabile a termini della presente *polizza*.

Il *sinistro* si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'*Assicurato*. L'*assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il *massimale* stabilito e sino alla concorrenza del 10% del *massimale* stesso.

L'*assicurazione* non comprende i danni:

- a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le *Società* le quali rispetto all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'*Assicurato* deve immediatamente informare la *Società* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la *Società* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Società*. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

ART. 3.7 EVENTI SPECIALI

A) EVENTI ATMOSFERICI

La *Società* risponde dei danni materiali e diretti causati ai *beni assicurati* da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o no.

La *Società* non risponde dei danni:

1. verificatisi all'interno dei *fabbricati* ed al loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
2. causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno;ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
3. subiti da:
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a *sinistro*);
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

B) SOVRACCARICO NEVE

La *Società* indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati conseguenti a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, causato da sovraccarico di neve.

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo;
- ai fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, antenne, all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.

C) EVENTI SOCIO-POLITICI

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.2 – g., la *Società* risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da *incendio, esplosione, scoppio*, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, *atti di terrorismo* o di sabotaggio organizzato;
2. degli altri danni materiali e diretti causati ai *beni assicurati* - anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del *Contraente* o dell'*Assicurato*) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La *Società* non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di *rapina*, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di *fenomeno elettrico* a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

f) di scritte o imbrattamenti di muri esterni;

g) di terrorismo;

h) da contaminazione di virus informatici di qualsiasi tipo, sostanze chimiche e biologiche.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la *Società* non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *sinistro* sono assicurate nei limiti previsti nel *modulo di adesione*.

D) TERRORISMO

La presente garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla garanzia "Eventi sociopolitici".

La *Società* indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da *incendio, esplosione, scoppio*, implosione, caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di terrorismo;
2. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di terrorismo.

La *Società* non indennizza i danni di contaminazione da:

- sostanze chimiche e biologiche;
- virus informatici di qualsiasi tipo.

ART. 3.8 TERREMOTO

La *Società*, a parziale deroga dell'Art.3.2.d), indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di *incendio, esplosione e scoppio*, al *fabbricato* indicato nel *modulo di adesione*, causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile ed i relativi danni sono considerati pertanto "sin-golo *sinistro*".

La *Società* rimborsa altresì, nei limiti della *somma assicurata*, le spese documentate sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro*.

La *Società* non indennizza i danni:

1. causati da *esplosione* o da emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
2. causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione, da maremoto;
3. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui *beni assicurati*;
4. di *furto*, smarrimento, *rapina*, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
5. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità dei *beni assicurati*;
6. ai fabbricati dichiarati inagibili dagli Organi competenti o in evidente stato di abbandono;
7. subiti dal *contenuto* a seguito di terremoto.

SCOPERTI – LIMITI DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO

ART. 3.9 SCOPERTI

Il pagamento dell'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* verrà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, dei seguenti importi:

- 10% con il minimo di euro 1.000 per le garanzie "Eventi atmosferici", "Sovraccarico neve", "Eventi Socio-Politici", "Terrorismo";
- 5% con il minimo di euro 10.000 per la garanzia "TERREMOTO" (Art. 3.8)

ART. 3.10 LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la *Società* pagherà, per singolo *sinistro*, importo superiore a:

- il 10% dell'*indennizzo* pagabile a termini di *polizza* per le "spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare", per la garanzia "TERREMOTO" (Art. 3.8) tale limite si intende fissato al 5%;
- il 30% della *somma assicurata* per il *fabbricato*, per singolo *sinistro* e per anno assicurativo, per la garanzia "Sovraccarico neve";
- il 50% della *somma assicurata* per il *fabbricato*, per singolo evento e per anno assicurativo, per la garanzia "Terrorismo";
- il 50% della *somma assicurata* per il *fabbricato*, per singolo evento e per anno assicurativo, per la garanzia "TERREMOTO" (Art. 3.8);

4. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

ART. 4.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALL'ASSICURAZIONE

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall'*assicurazione* non possono essere esercitati che dall' *Assicurato* o dalla *Società*. Spetta in particolare all' *Assicurato* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 4.2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla *Società*, o persona da questa incaricata, con l'*Assicurato* o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle *Parti*;
- b) fra due Periti nominati uno dalla *Società* ed uno dall'*Assicurato* con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito deve intervenire soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 4.3 MANDATO PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;
 - 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'*Assicurato* od il *Contraente* ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5;
 - 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei *beni assicurati* determinando il valore che i *beni* medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4.4);
 - 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.
- Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 4.2 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le *Parti* le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, o di violazioni dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 4.4 VALORE DEI BENI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Per il *fabbricato* si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei ricuperi;

Per la sola garanzia "TERREMOTO" di cui all'Art. 3.8, relativamente al *fabbricato* si intendono compresi altresì gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione di nuovi edifici (ex Legge del 28/01/1977 Art. 6 e D.M. 19/05/1977), che l'*Assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere.

Laddove gli oneri di ricostruzione a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente *polizza* dovessero subire implementazioni in conseguenza di mutate normative costruttive, si terrà conto di tale aspetto nella definizione del danno indennizzabile nella misura del 5% che andrà computato sulle sole componenti strutturali del *fabbricato*.

ART. 4.5 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato, i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

ART. 4.6 ASSICURAZIONE PARZIALE

(non operante per le garanzie prestate a *Primo Rischio Assoluto*)

Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 4.4 (valore dei *beni assicurati* e determinazione del danno) risulta che il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del *sinistro* le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la *Società* risponde del danno in proporzione del rapporto tra la *somma assicurata* e il valore risultante al momento del *sinistro*.

ART. 4.7 DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

(non operante per le garanzie prestate a *Primo Rischio Assoluto*)

A parziale deroga dell'art. 4.6 (assicurazione parziale) si conviene che la *regola proporzionale* ivi prevista non trova applicazione qualora i valori di ciascuna partita non superino del 20% le rispettive *somme assicurate*. In caso detto limite risulti superato, la *regola proporzionale* verrà applicata per l'eccedenza.

ART. 4.8 ANTICIPO INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno euro 25.000.

L'obbligazione della *Società* verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

ART. 4.9 LIMITE MASSIMO DI *INDENNIZZO*

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la *Società* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 4.10 PAGAMENTO DELL'*INDENNIZZO*

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Società* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *sinistro* senza che sia stata fatta opposizione.

Qualora il danno sia superiore al 70% del *valore a nuovo* – il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

- 1) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'*indennizzo* del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;
- 2) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 1), determina l'ammontare complessivo dell'*indennizzo*, calcolato in base all'art. 4.4 (valore di *beni assicurati* e determinazione del danno).

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano comunque entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall' artt. 3.2-c) "esclusioni".

5. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
- 2) darne avviso all'*Intermediario* entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.), specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- 3) fornire alla *Società*, entro i 5 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata delle cose danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore;
- 4) fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando la *Società*, l'*intermediario*, in qualità di *Contraente*, ed il numero della presente *assicurazione*, entro cinque giorni, precisando, in particolare, il momento nel quale il *sinistro* ha avuto inizio, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno; Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla *Società* entro i 5 giorni successivi;
- 6) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del *sinistro* o gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;
- 7) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle cose assicurate esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture nonché qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto dalla Italiana Assicurazioni o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche.

NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA

Testo degli articoli del Codice Civile richiamati nel contratto. I seguenti articoli si intendono integrati di eventuali modifiche emanate successivamente.

ART. 1892 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1894 - ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

ART. 1898 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1907 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1916 - DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it



Mod. INC53517



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - benvenutinitaliana@italiana.it - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente a Reale Group, iscritto al numero 006 dell'Albo delle Società Capogruppo.